



CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI NAPOLI

ORDINANZA N. 92/1977

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI NAPOLI

VISTO il foglio n.2962 del 3.12.1977 con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Capri rappresenta la necessità di adottare provvedimenti di prevenzione della pubblica incolumità in dipendenza del pericolo imminente di frane e caduta di massi nella zona demaniale marittima sottospecificata;

CONSIDERATO che esiste, pertanto, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e la navigazione marittima;

VISTI gli artt. 30,81 e 1174 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

O R D I N A

Art.1 - E' fatto divieto a chiunque di transitare e sostare lungo la fascia demaniale marittima dell'Isola di Capri sottostante la "Villa Jovis", dal faro di Tiberio fino alla località "Salto di Tiberio" per un fronte di circa mt.150.

Sono, altresì, vietati il transito e l'ancoraggio di qualsiasi natante, la balneazione, nonché la pesca in qualsiasi modo esercitata, nello specchio acqueo prospiciente la zona sopraspecificata per una ampiezza di mt.100 dalla costa.

Art.2 - I contravventori saranno puniti a norma di legge e saranno inoltre, ritenuti responsabili per ogni danno che potrà derivare a persone o cose dalla loro azione illecita.

Art.3 - Il personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Capri e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che entra in vigore sotto la stessa data della sua pubblicazione.=

Napoli, 14.12.1977

IL COMANDANTE
Contrammiraglio(CP)
(Alberto ROMANO)



CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI NAPOLI

ORDINANZA N° 34/1988

Il Contrammiraglio (CP) Clemente ESPOSITO, Capo del Circondario Marittimo di Napoli :

- Vista la propria precedente Ordinanza n. 92/1977 in data 14.12.1977 con la quale vengono sanciti divieti di transito, sosta, ancoraggio, balneazione e pesca nello specchio acqueo compreso tra il faro di Tiberio fino alla località "Salto di Tiberio" dell'isola di Capri in dipendenza del pericolo incombente di frane e caduta di massi nella zona demaniale marittima in questione;
- Visto il foglio n. 470/D/83 in data 13.7.1988 con il quale la Circoscrizione Doganale di Napoli ha trasmesso il processo verbale di constatazione dei fondali eseguita in data 8.7.1988 da personale subacqueo della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Napoli nella zona di mare compresa tra la riva e la congiungente Punta Tiberio (fanale bianco) e Punta del Monaco dell'isola di Capri, dal quale risulta l'esistenza sul fondo di materiali ferrosi derivanti dalla demolizione del relitto della M/n "EVEREST";
- Visti gli artt. 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A
=====

- Art. 1) - I divieti sanciti nell'ordinanza n. 92/1977 citata in premessa sono estesi a tutta la zona di mare compresa tra la riva e la congiungente Punta Tiberio (fanale bianco) e Punta del Monaco dell'isola di Capri.
- Art. 2) - I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge e saranno inoltre ritenuti responsabili per ogni danno che potrà derivare a persone e/o cose in conseguenza della loro azione illecita.
- Art. 3) - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore immediatamente.-

Napoli, li 1-10-1988

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
(Clemente Esposito)